



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT



COMMITTENTE: SPORT E SALUTE S.P.A.
Piazza Lauro de Bosis, 15 - 00135 Roma



GESTORE: F.S. SESTRESE CALCIO 1919
Piazzale Muratore 5, 16153 - Genova

Livello Progettazione :

PROGETTO ESECUTIVO


TITOLO:

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI
AMPLIAMENTO E DI RIGENERAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO

SCHEDA DI CONTRATTO


DOC. N°:

D.10



STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
ARCHITETTO NICOLA RUGGIERO

Via Monterotondo civ. 2 / 4 - 16154 Genova
Tel / Fax : 010 6041725 - Cell : 331 6246361
Email: arch.n.ruggiero@gmail.com


ARCH. NICOLA
RUGGIERO
ORD. ARCH. P. & C.
Genova
N° 1187

REP. n.

COMUNE DI GENOVA

Appalto fra il Comune di Genova e l'Impresa / R.T.I. per l'esecuzione delle

OPERE di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, di AMPLIAMENTO e di RIGENERAZIONE

del CAMPO SPORTIVO GIUSEPPE PICCARDO.

CUP - MOGE - CIG

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi....., il giorno (.....) del mese di, in una delle sale del palazzo

comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove.

INNANZI A ME – – Segretario Generale / Vice Segretario Generale del Comune

di Genova

sono comparsi

PER UNA PARTE - il **COMUNE DI GENOVA**, nella veste di stazione appaltante, con sede in

Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dall' nata a

..... il e domiciliata presso la sede del Comune, nella qualità di Direttore della

Direzione, in forza del provvedimento del sindaco n. ORD-.....;

E PER L'ALTRA PARTE – l'impresa, di seguito per brevità denominata o

appaltatore, con sede a Via – CAP - Codice Fiscale/Partita I.V.A. e numero

d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato

Agricoltura di , rappresentata dal , nato a (...) il e

domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di e come tale legale Rappresentante.

segue in caso di raggruppamento

Tale Impresa compare nel presente atto in proprio e in qualità di Capogruppo

mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese:

....., come sopra costituita, per una quota di% (.....per cento) pari al ...%

	(.....per cento) dei lavori rientranti nella categoria, e l'Impresa con sede a	
	(..) Via – CAP, Codice Fiscale/Partita I.V.A. e numero d'iscrizione al Registro delle	
	Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di n....., in	
	qualità di mandante per una quota di ...% (.....per cento) pari al ...% (...per cento) dei lavori	
	rientranti nella categoria;	
	- tale R.T.I., costituito ai sensi della vigente normativa con contratto di mandato collettivo	
	speciale, gratuito, irrevocabile con rappresentanza a rogito del Notaio in, iscritta al	
	Collegio Notarile di, in data, Repertorio n., registrato all'Agenzia delle Entrate di	
	Caserta in data al n. - Serie IT, che, in copia su supporto informatico conforme	
	all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005	
	si allega sotto la lettera “...” perché ne formi parte integrante e sostanziale.	
	Detti comparenti della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo	
	PREMETTONO	
	- che con determinazione dirigenziale della Direzione n. adottata in data ed esecutiva in data, l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento	
	di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 - Codice dei contratti	
	pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022 n.78 (d'ora innanzi, denominato	
	“Codice” o “nuovo Codice”), al conferimento in appalto dell'esecuzione dei lavori relativi alle	
	opere di manutenzione straordinaria, di ampliamento e di rigenerazione del campo sportivo	
	Giuseppe Piccardo, per un importo complessivo dei lavori stessi, da contabilizzare “a corpo”,	
	di Euro 487.813,47 (quattrocentottantasettemilaottocentotredicivirgolaquarantasette), di cui	
	Euro 6.692,02 (seimileseicentonovantaduevirgolazero due) per oneri per l'attuazione dei piani	
	di sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, ed Euro 108.141,97 (centoottomila-	
	centoquarantunovirgolanoventasette) per costi della manodopera lavori come definiti all'art. 1.3	
	del Capitolato Speciale d'Appalto da non assoggettare a ribasso di gara, il tutto oltre I.V.A.;	
	2	

- che l'appalto in questione si compone delle seguenti categorie: prevalente OS6 per l'importo di Euro 353.770.05 (trecentocinquantatremilasettecentosettantavirgolacinque) 72.52% (settantaduevirgolacinquantaduepercento), scorporabile OG1 per l'importo di Euro 105.605,70 (centocinquemilaseicentocinquevirgolasettanta) 21.65% (ventunovirgolasessantacinquepercento), scorporabile OG11 per l'importo di Euro 28.437,72 (ventottomilaquattrocentotrentasettevirgolasettantadue) 5.83% (cinquevirgolaottantatrepercento)

- che la procedura di gara si è regolarmente svolta come riportato nel verbale Cronologico n. del

- che con Determinazione Dirigenziale della Direzione suindicata n. adottata in data ed esecutiva in data, la Stazione Appaltante ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi a, come sopra costituito, in virtù della percentuale di ribasso offerta pari al% (.....virgola.....per cento), sull'importo dei lavori a corpo posto a base di gara e il conseguente importo contrattuale di Euro (.....virgola.....) di cui Euro 6.692,02 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, ed Euro 108.141,97 per costi della manodopera lavori come definiti all'art. 1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tutto oltre I.V.A.;

- che con riferimento alla normativa antimafia la Stazione Appaltante ha accertato che

risulta iscritta alla White List della Prefettura di con scadenza, / il Comune di Genova

ha proceduto a chiedere l'informativa prefettizia attraverso il sistema BDNA mediante l'avvio

della SICEANT sul portale dedicato del Ministero dell'Interno per n. in data

.....;

- che in caso di esito interdittivo si procederà alla risoluzione del contratto nei confronti dell'appaltatore e in caso di variazioni societarie si procederà a nuova richiesta, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011;

	- che è in possesso di attestazione SOA in corso di validità necessarie per l'esecuzione	
	del presente appalto e nei suoi confronti è stato emesso regolare D.U.R.C., Numero Protocollo	
 data scadenza	
	- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 90, comma 1, lettere a) b) c) d), del	
	Codice.	
	Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come	
	sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.	
	<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</u>	
	<u>Articolo 1. Oggetto del contratto.</u>	
	1. Il Comune di Genova affida in appalto a, che, avendo sottoscritto in data	
, congiuntamente con il Responsabile del Procedimento, apposito verbale con i	
	contenuti di cui all'art. 6 comma 2 lett. b) dell'ALLEGATO I.2 del Codice (Rep. NP)	
	accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione di tutti i lavori da eseguire sulla base del progetto	
	esecutivo necessari per la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria, di	
	ampliamento e di rigenerazione del campo sportivo Giuseppe Piccardo in Piazzale Giuseppe	
	Muratore n 5, cap 16153 Genova (GE).	
	2. L'appaltatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. n. 145/2000 elegge domicilio presso	
	
	3. L'appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli	
	atti a questo allegati o da questo richiamati. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le	
	prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e	
	secondo le condizioni stabilite dal presente Contratto dagli atti di gara tutti, con le caratteristiche	
	tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto e dall'offerta tecnica presentata	
	dall'appaltatore in sede di gara.	
	3. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti al	

momento di indizione del bando di gara relativo al presente affidamento ossia alla data del e in particolare il nuovo Codice, il D.M. n.49/2018 di seguito Decreto per quanto applicabile, l'Allegato II.14 al nuovo Codice nonché il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigente e il D.LGS. 50/2016 (di seguito vecchio Codice) per quanto ancora applicabile.

Articolo 2. Capitolato d'Appalto.

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto e dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali depositate agli atti della Direzione proponente e dal Capitolato Speciale d'Appalto unito alla determinazione dirigenziale della Direzione suindicata numero adottata in data ed esecutiva in data, nonché alle condizioni di cui alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. adottata in data ed esecutiva in data, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le Parti dichiarano di conoscere avendone sottoscritto, per accettazione con firma digitale, copia su supporto informatico che, sottoscritta digitalmente anche da me Ufficiale Rogante, qui si allega sotto la lettera "...", affinché formi parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale di cui ante, sottoscritto dal R.U.P, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3. Sono estranee al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le analisi prezzi allegate al progetto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a Euro (.....virgola.....), di cui Euro 6.692,02 per oneri per l'attuazione dei piani di

sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, ed Euro 108.141,97 per costi della

manodopera lavori come definiti all'art. 1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tutto oltre IVA.

L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui

all'art.1.3 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa, al netto del ribasso

percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo relativo all'esecuzione dei

lavori a corpo al netto del costo della manodopera e degli oneri per l'attuazione dei piani di

sicurezza.

2. Il contratto è stipulato interamente “a corpo”, per cui il prezzo offerto rimane fisso e invariabile,

non potendo quindi cambiare, in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità

effettiva dei lavori eseguiti.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati dal Direttore dei Lavori, previa disposizione del

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), entro il termine di quarantacinque giorni

dall'avvenuta stipula del contratto d'appalto *oppure* / I lavori sono stati consegnati

anticipatamente dal Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile del

Procedimento, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice *oppure*

I lavori sono stati consegnati ricorrendo i presupposti dell'urgenza di cui all'art. 17, comma 8

e/o 9, del Codice come da verbale Rep. NP

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 112 (centododici) naturali,

successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. *(se consegna*

avvenuta nelle more della stipula) e si dovranno concludere entro il

Articolo 5. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari, ai sensi

- criterio B4 – ulteriori MIGLIORIE TECNICHE al PROGETTO peso totale 5 punti in caso di

mancata attuazione delle migliori proposte – Euro 250,00 (duecentocinquantavirgolazero) per

ogni punto ottenuto nella valutazione della migliona:

Tali penali non concorrono al raggiungimento dell'importo massimo applicabile in fatto di penali

(10% importo contrattuale) di cui al precedente articolo 5. In relazione a quanto previsto dal

precedente art. 5 comma 3, l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non obbliga

comunque la Civica Amministrazione a risolvere il presente contratto.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei

casi e nei modi stabiliti dall'art. 121 del Codice e con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato

Il.14 del Codice.

2. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori, disposte per cause diverse da quelle di cui

ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a

pena di decadenza, di specifica riserva, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base

di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato

Il.14 art. 8, comma 2, lettere a), b), c), d) al Codice.

Articolo 7. Direzione di cantiere.

La Direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del D. M. n. 145/2000 è assunta da

nato a il, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del

Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. / *(in caso di R.T.I.)*

o CONSORZIO ordinario inserire capoverso seguente) L'assunzione della Direzione di

cantiere avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con

l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri

soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente al Comune le eventuali modifiche del
nominativo del Direttore di cantiere.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. L'appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 8. Clausole di revisione dei prezzi ed adeguamento del corrispettivo.

1. La Stazione appaltante può dar luogo alla revisione dei prezzi ai sensi e nei modi di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 36 del 2023 e secondo le modalità ivi contenute.

Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi e con le modalità dell'art. 125 comma 1 del Codice, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione, secondo le disponibilità dell'ente e comunque come previsto dalla normativa, pari al 20% (ventipercento), calcolata in base al valore del contratto dell'appalto, per un importo di Euro (.....virgola.....).

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

2. All'appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro

	100.000,00 (centomilavirgolazero) con le modalità di cui agli artt. 12 e 13 del Codice dei	
	Contratti, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 11, comma 6, del Codice dei Contratti.	
	La persona abilitata a sottoscrivere i documenti contabili è il Sig., nato a	
	L'appaltatore è obbligato a emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale	
	obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti e rigetterà le fatture	
	elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati: il numero d'ordine qualora	
	indicato dalla Civica Amministrazione, l'indicazione dell'oggetto specifico dell'affidamento, il	
	numero di C.I.G., il numero di C.U.P., il codice IPA (.....). Quest'ultimo codice potrà essere	
	modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente	
	comunicata al fornitore via PEC.	
	Le parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i	
	termini di:	
	- 30 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l'emissione del certificato di	
	pagamento;	
	- 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento per l'ordine di pagamento.	
	Ciascun pagamento sia nei confronti dell'appaltatore che degli eventuali subappaltatori, sarà	
	subordinato alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva	
	(D.U.R.C.).	
	In caso di inadempienza contributiva e/o ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al	
	personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e	
	cottimi, si applicano le disposizioni di cui 125, commi 5 e 9 del Codice.	
	Si procederà al pagamento dei subappaltatori, in conformità a quanto prescritto dall'art. 119 del	
	Codice.	
	Qualora i lavori rimangano sospesi, per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per	
	cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore	
	10	

	collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della Stazione appaltante	
	richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	Articolo 12. Risoluzione del contratto e recesso della Stazione appaltante.	
	1. Il Comune procederà alla risoluzione del contratto, nei casi individuati dall'art. 122 del Codice.	
	Costituiscono comunque causa di risoluzione:	
	1- grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;	
	2- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei	
	termini di esecuzione del contratto;	
	3 - manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;	
	4 - sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da	
	pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;	
	5 - subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del	
	contratto;	
	6 - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura	
	tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;	
	7 - proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92,	
	comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;	
	8 - impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva	
	per il reclutamento della manodopera;	
	9 - inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;	
	10 - in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per	
	l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;	
	11 - in caso d'inosservanza degli impegni di comunicazione alla Committenza per il successivo	
	inoltro alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta	
	13	

	di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero	
	nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o	
	dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi	
	titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;	
	12 - qualora in sede di esecuzione si riscontri la presenza di "attività sensibili", inosservanza	
	degli impegni di comunicazione alla Committenza, ai fini delle necessarie verifiche, dei dati	
	relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende	
	avvalersi nell'affidamento dei servizi di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre	
	2012, n. 190 così come modificato dalla legge La legge n. 40 del 5 giugno 2020 (I. estrazione,	
	fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; II confezionamento, fornitura e trasporto di	
	calcestruzzo e di bitume; III noli a freddo di macchinari; IV fornitura di ferro lavorato; V noli a	
	caldo; VI autotrasporti per conto di terzi; VII guardiania dei cantieri; VIII servizi funerari e	
	cimiteriali; X servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e	
	transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le	
	attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti).	
	2. Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata	
	dall'appaltatore ai sensi dell'art.117 del Codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento	
	dei danni a lui imputabili.	
	3. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 123 del Codice, il Comune ha il diritto di recedere in	
	qualsunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei	
	materiali utili esistenti in cantiere e del decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato	
	sulla base del comma 1 del predetto articolo.	
	<u>Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.</u>	
	1. L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti	
	dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento	
	14	

	economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi,	
	territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le	
	prestazioni di lavoro. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da	
	parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese	
	nell'ambito del subappalto.	
	2. L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa	
	Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica,	
	previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto	
	dall'articolo 119 comma 7 del nuovo Codice.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente	
	dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di	
	inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano	
	le disposizioni di cui all'articolo 119 comma 8 del nuovo Codice.	
	3. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente	
	articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'art. 117 comma 5 del nuovo Codice, di	
	incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto	
	dall'Appaltatore.	
	Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice,	
	anche alle imprese subappaltatrici.	
	4. Ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti, la violazione degli	
	obblighi di cui all'Art. 1 comma 2 e 3 dell'Allegato II.3 al Codice dei Contratti determina	
	l'applicazione di una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell'importo contrattuale per	
	ogni giorno di ritardo.	
	5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle	
	assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso	
	15	

connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, mediante

il perfezionamento di contratti di lavoro subordinato disciplinati dal D.Lgs. n. 81/2015 e dai

contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello

nazionale.

In caso di inadempimento, al già menzionato obbligo sarà applicata una penale per ogni giorno

di inadempimento e per ogni persona non assunta pari al 0,3‰ (zerovirgolatrepermille)

dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Articolo 14. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, trova applicazione l'art. 210 del Codice

in tema di accordo bonario.

2. In ottemperanza all'art. 210 comma 2 del Codice, prima dell'approvazione del certificato di

collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione

delle riserve iscritte. Tutte le controversie conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo

bonario di cui l'art. 210 del Codice, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente - Foro

esclusivo di Genova.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15. Adempimenti in materia antimafia e applicazione della Convenzione sotto-

scritta tra la Prefettura, il Comune di Genova in data 22 ottobre 2018. Clausole d'integrità

e anti – pantouflage.

1. Le clausole d'integrità sottoscritte in sede di partecipazione alla gara e a cui si rimanda

integralmente, stabiliscono la reciproca, formale obbligazione del Comune di Genova e

dell'appaltatore di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e

correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere

somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, come previsto dai codici

	di comportamento vigenti, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine	
	dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.	
	2. Vengono qui richiamati in particolare gli articoli 3 Obblighi degli operatori economici, 5	
	Obblighi dell'operatore economico aggiudicatario, 6 sanzioni e 8 controlli delle Clausole	
	d'integrità sottoscritte in sede di partecipazione.	
	3. L'appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri	
	concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte	
	siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi	
	con altri partecipanti alla gara.	
	4. E' obbligo dell'appaltatore denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra	
	utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso	
	suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure	
	di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.	
	5. L'appaltatore assume l'obbligo di effettuare le comunicazioni alla Prefettura di ogni illecita	
	richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita	
	interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione	
	dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese	
	subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione	
	dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.	
	6. L'affidatario attesta di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del	
	D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della	
	stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli	
	ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa	
	stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario.	
	17	

Articolo 16. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

qualora l'esecutore sia un R.T.I.: I documenti di cui sopra, redatti con riferimento alle lavorazioni di competenza, sono stati altresì depositati dall'Impresa

La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, predisposto da Arch. Andrea Sartini in data 20/12/2022, del quale l'appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. Quest'ultimo ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all'art. ... del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.

Articolo 17. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. I lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta di subappaltare, nel rispetto dell'art. 119 del Codice, riguardano attività facenti parte della categoria prevalente nei limiti di legge rispetto al valore complessivo della categoria medesima, e i lavori appartenenti alle categori.. scorporabil.. .., nei limiti di legge rispetto al valore del proprio importo.

3. L'Appaltatore e il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

Articolo 18. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata da – numero, emessa in data, per l'importo di Euro (.....), in quanto ridotto nella misura del ...% ai sensi degli art. 117 e 106 comma 8 del nuovo Codice e dell'allegato II.13 al Codice medesimo, avente validità fino alla data di emissione del Certificato di Regolare esecuzione e in ogni caso fino al decorso di 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato, con previsione di proroghe semestrali/annuali.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 19. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 comma 10 del nuovo Codice, l'appaltatore ha stipulato polizza assicurativa che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a *(inserire importo contrattuale)* Euro (.....virgola.....), e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomilavirgolazero).

Detta polizza è stata emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al DECRETO Ministeriale del 16 settembre 2022, n. 193. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola

delle condizioni di cui all'art. 2, lettere c) ed e), articolo 10, lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto ancora vigente;
- tutti gli elaborati documentali e grafici elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- i piani di sicurezza previsti dall'art. 16 del presente contratto;
- la Convenzione S.U.A. sottoscritta tra il Comune di Genova e la Prefettura UTG di Genova in data 22/10/2018.

Art. 21 Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE n. 679/2016).

1. Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi 9- telefono 010.557111; indirizzo e-mail urpgenova@comune.genova.it; casella di posta elettronica certificata (PEC) comunegenova@postemailcertificata.it), tratterà i dati personali conferiti con il presente contratto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

	3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso	
	all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del	
	GDPR), nel caso di procedura a evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.	
	Dati oggetto di trattamento. I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici	
	di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità della presente informativa,	
	quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita,	
	residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.	
	Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di	
	cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.	
	Comunicazione e diffusione dei dati. I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici	
	previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:	
	a) all'Autorità nazionale anticorruzione;	
	b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale e amministrativa;	
	c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;	
	d) a ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato	
	italiano.	
	I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al	
	procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti	
	amministrativi. La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito istituzionale del Comune di	
	Genova, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in	
	materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.	
	Trasferimento dei dati. La Civica Amministrazione non trasferirà i dati personali raccolti in	
	Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.	
	Periodo di conservazione dei dati. La Civica Amministrazione conserva i dati personali	
	dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data	

della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili,

ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Diritti dell'interessato. Gli interessati hanno il diritto di accedere ai dati personali che li

riguardano, di richiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o

raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del

GDPR). Gli interessati esercitano i loro diritti scrivendo all'indirizzo del DPO:

dpo@comune.genova.it Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo

(<https://www.garanteprivacy.it/>) ai sensi dell'art.77 del GDPR e diritto di adire le opportune sedi

giudiziarie di cui al successivo art. 79.

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle occorse per la procedura di gara svoltasi nel giorno, sono a carico dell'Appaltatore, che, come sopra costituito, vi si obbliga.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

5. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone piena conoscenza, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto che consta in numero

..... pagine sin qui redatto su supporto informatico non modificabile, letto, mediante l'uso e il

controllo personale degli strumenti informatici, alle Parti comparenti, le quali lo approvano e

sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale. Dopo di che io Ufficiale

Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle Parti.

Per il Comune di Genova

Per il

Ufficiale Rogante

(atto sottoscritto digitalmente)